

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 6 del 20 Febbraio 2018

1. BREVETTI INTERNAZIONALI - Dal 1° gennaio 2018 ridotto l'importo della tassa dovuta per il deposito online delle domande

Dal 1° gennaio 2018 sono cambiati gli importi della tassa internazionale per gli utenti che effettuano il deposito on-line, **tramite il sistema elettronico denominato ePCT**, della domanda di brevetto.

Ricordiamo che, a decorrere dal 4 dicembre 2017, il **deposito telematico delle domande internazionali di brevetto**, secondo il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, può essere effettuato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nella sua qualità di ufficio ricevente, **tramite il sistema elettronico denominato ePCT**, messo a disposizione dall'OMPI (*Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale*), con le modalità tecniche di cui all'Allegato 1. A stabilirlo è l'**art. 1 del Decreto Direttoriale del 16 novembre 2017**.

Pertanto, a decorrere dal 4 dicembre 2017, gli utenti italiani che desiderano depositare una domanda internazionale di brevetto (PCT) - rivendicando la priorità di una o più domande nazionali per cui siamo trascorsi almeno 90 giorni dal deposito presso l'UIBM - **avranno la possibilità di scegliere** se effettuare il **deposito telematico tramite ePCT** oppure il **deposito cartaceo**.

Il nuovo sistema telematico consentirà all'utenza italiana di:

- depositare la domanda di brevetto da casa o ufficio, in qualsiasi momento (il sistema è attivo tutti i giorni h24),
- vedersi attribuire immediatamente la data internazionale di deposito,
- **ridurre i costi risparmiando il pagamento della tassa di deposito** (che passa da 183,00 a 175,00 euro),
- richiedere all'UIBM, quale Ufficio Ricevente, di preparare e trasmettere i documenti di priorità, previo assolvimento dell'imposta di bollo,
- comunicare con l'Ufficio in maniera più rapida ed efficiente,
- accedere a tutti i servizi telematici post-filing del portale ePCT.

L'Ufficio italiano marchi e brevetti ha diffuso una **guida** nella quale, oltre venire descritta la procedura per il deposito telematico delle domande internazionali di brevetto tramite la piattaforma ePCT, vengono indicati i nuovi importi da versare per le tasse internazionali.

La piattaforma ePCT calcola automaticamente l'importo dovuto per le tasse.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono così cambiati gli importi dovuti per le domande internazionali:

	Tassa 2017	Tassa 2018	Note
1. Trasmissione	30,99	30,99	Importo dovuto all'Ufficio ricevente
2. Ricerca	1.875,00	1.875,00	
3. Internazionale	1.219,00	1.163,00	Importo fisso per i primi 30 fogli
- Variazione su tassa internazionale	14,00	13,00	Addizionale foglio aggiuntivo Per ogni foglio aggiuntivo
- Nel caso di utilizzo della piattaforma ePCT – Deposito telematico PDF	183,00	175,00	Calcolato automaticamente
- Nel caso di utilizzo della piattaforma ePCT – Deposito telematico XML	275,00	262,00	Calcolato automaticamente

LINK:

[Per accedere alla piattaforma ePCT clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la guida per il deposito telematico delle domande con il sistema ePCT clicca qui.](#)

2. ANAC - Online l'applicazione informatica per la segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso noto che a decorrere dall' 18 febbraio è on line l'applicazione informatica *Whistleblowing* per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle **segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti** come definiti dalla nuova versione dell'art. 54 bis del D.Lgs. n.165/2001.

Il sistema dell'ANAC per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al *whistleblower*, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Ai fini della disciplina del *whistleblowing*, per "**dipendente pubblico**" si intende il **dipendente delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il **dipendente di un ente pubblico economico** ovvero il **dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico** ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

L'ANAC ricorda, inoltre, che la disciplina del *whistleblowing* si applica anche ai **lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica**.

LINK:

[Per accedere al servizio e conoscere le indicazioni e le modalità operative clicca qui.](#)

3. ARTIGIANI E COMMERCianti - Fissate le aliquote di contribuzione per il 2018 - Istruzioni dall'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 27 del 12 febbraio 2018**, comunica le aliquote contributive e i criteri per il calcolo della contribuzione con riferimento ad **artigiani e commercianti per l'anno 2018**.

L'art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto che, **con effetto dal 1 gennaio 2012**, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS **sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento**, per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2018, sono pari alla misura del **24,00%**.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2018, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla **riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, all'aliquota del 24,00% dovrà essere sommato lo **0,09%**, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell'articolo 1, comma 490, lett b), della legge n.147 del 2013, **fino al 31 dicembre 2018**.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto, inoltre, un **contributo per le prestazioni di maternità** stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di **euro 0,62 mensili**.

1) Per quanto riguarda la **contribuzione IVS sul minimale di reddito** bisogna far riferimento alla variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017-dicembre 2017, che è stata del 1,1%.

Conseguentemente, per l'anno 2018, il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a **euro 15.710,00**.

Pertanto, **le aliquote per il corrente anno** risultano come segue:

1. ARTIGIANI:

- 1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: **24,00%,**
- 1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: **21,00%.**

2. COMMERCIANTI:

- 2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: **24,09%,**
- 2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: **21,09%.**

La **riduzione contributiva** al 21,00% (artigiani) e 21,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

2) Per quanto riguarda la **contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale**, il contributo per l'anno 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2018 per la quota eccedente il predetto minimale di **euro 15.710,00** annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di euro **46.630,00**.

Per i redditi superiori a euro 46.630,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

1. ARTIGIANI:

- 1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:

- con reddito fino a 46.630,00: **24,00%,**
- con reddito da 46.630,00: **25,00%**

- 1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:

- con reddito fino a 46.630,00: **21,00%,**
- con reddito da 46.630,00: **22,00%**

2. COMMERCIANTI:

- 2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:

- con reddito fino a 46.630,00: **24,09%,**
- con reddito da 46.630,00: **25,09%**

- 2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:

- con reddito fino a 46.630,00: **21,09%,**
- con reddito da 46.630,00: **22,09%**

Il contributo in argomento - denominato **contributo a conguaglio** - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2018.

3) Per quanto riguarda i **termini e le modalità di pagamento**, l'INPS ricorda che i contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- **16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019**, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- **entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche** in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.

Si ricorda, infine, che l'INPS, già dall'anno 2013, non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite la funzionalità "**Dati del mod. F24**" contenuta nel **Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti**.

Attraverso tale funzionalità è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 27/2018 clicca qui.](#)

4. INTERMEDIARI FINANZIARI - Pubblicato dalla CONSOB un nuovo regolamento in vigore dal 20 febbraio 2018

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2018 (Supplemento Ordinario n. 7), la **Delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018**, recante "**Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari**".

A seguito della modifica delle disposizioni europee sugli **intermediari finanziari**, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha ritenuto opportuno procedere all'abrogazione integrale delle precedenti disposizioni contenute nel regolamento intermediari del 2007 e alla contestuale

adozione di un nuovo regolamento intermediari, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari.

Il nuovo regolamento **attua due provvedimenti europei**: la direttiva europea 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (c.d. "**MiFID II**", ovvero *Markets in Financial Instruments Directive*), nonché il regolamento n. 600/2014 del 15 maggio 2014 (c.d. "**Regolamento MiFIR**"), che rafforzano le tutele per gli investitori in strumenti finanziari distribuiti da intermediari e/o scambiati su sedi di negoziazione nell'Unione Europea.

Il provvedimento, redatto in base agli esiti delle consultazioni con il mercato avviate nel secondo semestre del 2017, è **composto di 181 articoli e di 4 allegati**.

Il Regolamento contiene in particolare:

1. le **procedure di autorizzazione delle Società di intermediazione mobiliare (SIM)** e l'ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di Stati terzi differenti dagli istituti bancari (artt. 14 - 34);

2. le **disposizioni per la tutela degli investitori**, inclusi i requisiti di conoscenza e competenza richiesti al personale degli intermediari che fornisce informazioni o consulenza ai clienti degli stessi (artt. 78 – 82);

3. la **nuova disciplina dell'attività dei consulenti finanziari** nonché, in attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2016, dei **nuovi poteri di vigilanza e sanzionatori in capo all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari** (artt. 138 - 179);

4) i provvedimenti sanzionatori e cautelari (artt. 180 e 181).

Il nuovo regolamento – in vigore dal 20 febbraio 2018 - **abroga i seguenti provvedimenti**:

1) il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, **adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007** e successive modificazioni. Tuttavia continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dal Libro VIII, Parte III di tale regolamento **fino alla data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari**;

2) il regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, **adottato con delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010** e successive modificazioni. Tuttavia:

a) continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dal Libro VIII, Parte II di tale regolamento **fino alla data di avvio di operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari**;

b) tale regolamento resterà in vigore **fino alle date di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'organismo di vigilanza e tenuta dello stesso albo**;

3) la **comunicazione CONSOB n. DIN/9073678 del 6 agosto 2009**, avente a oggetto la richiesta di chiarimenti in merito agli articoli 37 e 55 del regolamento CONSOB n. 16190/2007.

Insieme all'adozione del nuovo Regolamento Intermediari, è stata stipulata da **CONSOB e Banca d'Italia** una integrazione al precedente protocollo d'intesa del 2007 (**protocollo d'intesa del 15 febbraio 2018**), per il coordinamento delle rispettive funzioni di regolamentazione e vigilanza in materia di gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 20307/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Protocollo d'intesa del 15 febbraio 2018 clicca qui.](#)

5. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Pubblicate nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Dopo nove mesi di completo silenzio, La Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, ha ripreso la pubblicazione dei propri pareri e risoluzioni forniti in materia di commercio e somministrazione.

Considerata la mole dei documenti di prassi pubblicati, abbiamo suddiviso i pareri e le risoluzioni in due gruppi: il primo gruppo riporta le risoluzioni emanate nel secondo semestre del 2017, mentre il secondo gruppo riporta quelle emanate nei primi due mesi del 2018.

Alcune risoluzioni, per la loro particolare attualità e importanza, verranno approfondite singolarmente.

LINK:

[Per scaricare il testo delle risoluzioni pubblicate clicca qui.](#)

5.1. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Le nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico riferite all'anno 2017

Nel secondo semestre del 2017 sono state emanate e pubblicate le seguenti risoluzioni:

1) La risoluzione n. 365992 del 7 settembre 2017 risponde ai seguenti due quesiti posti da un Comune in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

a) se possa o meno essere accolta la richiesta da parte di un esercizio di somministrazione, che ha sospeso l'attività per un anno e che all'avvio del procedimento di decadenza, ha chiesto una proroga di tre mesi avendo già in corso la cessione di azienda e quindi la necessità di prolungare la sospensione per lavori di manutenzione e adeguamento dei locali.

b) se le proroghe di cui all'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, riferita alle concessioni dei posteggi su aree pubbliche, possa intendersi estesa anche a quanto previsto per le attività di somministrazione e di vendita giornali e riviste su suolo pubblico.

Con riferimento al **primo quesito** Il Ministero richiama quanto disposto dall'articolo 64, comma 8, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il quale prevede che l'autorizzazione e il titolo abilitativo **decadono** qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi.

La decadenza è da considerarsi automatica e pertanto non suscettibile di nuove o diverse valutazioni, nonché di proroghe da parte dell'Amministrazione.

Con riferimento al **secondo quesito**, il Ministero, nel richiamare l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, con il quale è stata condivisa l'applicabilità dei criteri previsti nell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni -Autonomie locali il 5 luglio 2012, ritiene sostenibile l'applicabilità della proroga di cui al citato articolo 6, comma 8, del D.L. n. 244 anche alle attività in discorso, *"fermo restando, ovviamente, che siano paragonabili le modalità di svolgimento dell'attività, l'entità degli investimenti materiali e immateriali necessari e tempi ottimali di ammortamento degli stessi, gli affidamenti e le legittime aspettative ingenerati negli investimenti dalla normativa in precedenza applicabile e dalle prassi in concreto utilizzate"*.

2) La risoluzione n. 375622 del 14 settembre 2017, divulga i chiarimenti forniti dall'Ufficio per la semplificazione e la sburocraizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la **nota n. 45849 del 7 agosto 2017**, in merito alle disposizioni in materia di **SCIA di agibilità**, emanata a seguito di un quesito pervenuto al Ministero dello Sviluppo Economico dove sono stati evidenziati dubbi interpretativi circa l'utilizzo della nuova SCIA ai fini dell'agibilità.

Nello specifico, nel quesito è stato evidenziato che la nuova SCIA ai fini dell'agibilità **per alcuni Comuni è solo ed esclusivamente da utilizzare per le pratiche di edilizia residenziale** dal momento che il D.Lgs. 222/2016 apporta modifiche al DPR n. 380/2001, mentre per le **pratiche di edilizia produttiva** dovrebbe essere richiesta solamente la Dichiarazione di Agibilità ai sensi dell'articolo 10 del D. P.R. n. 160/2010; mentre, **per altri Comuni**, il modulo della Dichiarazione di agibilità non è più utilizzabile, poiché non consente di dichiarare tutti i contenuti presenti nella SCIA di agibilità (modulistica unificata nazionale) introdotta con il D.Lgs. n. 222/2016.

3) La risoluzione n. 493365 del 6 novembre 2017 divulga il contenuto della **nota n. RU 113015 del 9 ottobre 2017**, con la quale l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995 concernente la **comunicazione per la vendita al minuto di alcolici**.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda che in materia di **esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa**, l'articolo 29, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo n. 504/1995 è stato oggetto di recente modifica ad opera dell'articolo 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*).

La suddetta disposizione ha previsto a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l'espressa **esclusione dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione** e quindi **della correlata licenza** rilasciata dall'Ufficio delle dogane, così riconducendone il campo di applicazione.

Esemplificando, non sono più soggetti a denuncia ex articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995:

- *gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'articolo 86 del TULPS, ovvero quelli annessi, ad esempio, ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;*
- *la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;*
- *gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;*
- *gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;*
- *la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.*
- *la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.*

Resta fermo l'obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli **esercenti la vendita all'ingrosso**, ivi compresi quelli esonerati ex articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

LINK:

[Per scaricare il testo delle risoluzioni citate clicca qui.](#)

5.2. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Le nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico riferite all'anno 2018

Nei primi due mesi del 2018 sono state emanate e pubblicate le seguenti nuove risoluzioni:

1) La risoluzione n. 45552 del 25 gennaio 2018 risponde al quesito posto da un Comune riguardante la circostanza che i modelli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 non prevedono le modalità con cui vanno effettuate le **comunicazioni relative ad eventuali modifiche riguardanti il legale rappresentate, il preposto o la forma societaria.**

2) La risoluzione n. 45561 del 25 gennaio 2018 risponde al quesito se sia o meno ostativo il fatto che, in sede di accertamento dei requisiti morali, nei confronti di un titolare di un esercizio commerciale di vicinato veniva rilevata l'esistenza di un reato di cui all'articolo 5, lett. b) della legge n. 283/1962, ossia una **violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze e delle bevande**, per la quale è stata emesso un decreto penale esecutivo nel 2014 con multa di 3.000 e confisca e distruzione di quanto in sequestro.

La risposta non può essere che negativa: per il soggetto che non abbia richiesto ed ottenuto la riabilitazione, l'ostatività non può che permanere per i cinque anni stabiliti dall'articolo 71, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010.

3) La risoluzione n. 537605 del 7 febbraio 2018 risponde al quesito posto da alcune Organizzazioni di categoria in merito all'**obbligo di commercializzazione degli shoppers**; in particolare si chiede se possa o meno essere applicata la normativa in materia di sottocosto di cui al D.P.R. n. 218 del 2001 agli shoppers ultraleggeri commercializzati ai sensi dell'articolo 226-ter, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, secondo il quale **"le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loto tramite"**.

Nel sostenere che questa misura rischia di avere un notevole impatto per i consumatori, alcune Organizzazioni chiedono conferma che eventuali pratiche commerciali delle imprese aderenti, volte ad applicare al consumatore, in sede di commercializzazione delle borse ultraleggere, prezzi inferiori rispetto a quelli di acquisto, possano esulare dalla applicazione della normativa sul sottocosto di cui al D.P.R. n. 218 del 2001.

Secondo il Ministero, trattandosi di prodotti utilizzati negli esercizi commerciali a libero servizio direttamente dalla clientela per inserirvi gli alimenti da acquistare o forniti dagli addetti alla vendita di alimenti freschi e sfusi, con l'evidente finalità di preservarne l'integrità, la freschezza e la qualità, e non acquistabili separatamente, **negli esercizi di vendita non si applica la disciplina sul sottocosto, di cui al D.P.R. n. 218 del 2001.**

Le ragioni vanno desunte dagli indirizzi forniti dal citato D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, in materia di disciplina delle vendite sottocosto.

All'articolo 1, comma 1, la vendita sottocosto viene definita come *"la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati..."*.

Nei successivi articoli lo stesso decreto ne stabilisce le modalità, prevedendone limitazioni: le vendite sottocosto possono essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno e ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta (art. 1, comma 4); non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno (art. 1, comma 5); non per tutti i prodotti è consentito effettuare le vendite sottocosto (art. 2).

4) La risoluzione n. 59196 del 9 febbraio 2018, risponde ad un quesito posto da un Comune circa le **attrezzature per il consumo sul posto da parte di un imprenditore agricolo.**

Il Comune fa presente che un'azienda agricola ha attivato un locale dove effettua la vendita dei propri prodotti, anche trasformati, effettuando il consumo sul posto non utilizzando posate e stoviglie a perdere, bensì bicchieri di vetro e piatti di porcellana. Chiede, pertanto, se nel caso di specie possano intravedersi gli estremi di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero ricorda quanto già espresso con la nota n. 372321 del 28 novembre 2016, nella quale si ribadiva che – nel rispetto di “*un consumo consapevole, ecologico e di qualità e con i più elementari principi di tutela dell’ambiente e di riduzione della massa dei rifiuti non riciclabili*” - non può escludersi l’utilizzo di posate in metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un’attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di “apparecchiare” la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo di mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto.

LINK:

[Per scaricare il testo delle citate risoluzioni clicca qui.](#)

5.3. VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI - Dal Ministero chiarimenti interpretativi sulle modifiche introdotte dall’art. 64-bis della L. n. 96/2017 al D.Lgs.n. 170/2001

Con la **risoluzione n. 537007 del 7 febbraio 2018**, il Ministero dello Sviluppo Economico reca chiarimenti sulla corretta applicazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di **riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica**, il cui articolo 2 è stato così modificato dall’articolo 64-bis, della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50:

“1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:

*a) **esclusivi**, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;*

*b) **non esclusivi**, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci”, a fronte della precedente formulazione che prevedeva la congiunzione “**ovvero**”.*

Al riguardo, viene chiesto:

*a) se anche alla luce dell’attuale formulazione della richiamata lettera b) del comma 1, **i punti vendita non esclusivi possano continuare a gestire in assortimento entrambe le tipologie di prodotti editoriali** (sia quotidiani che periodici);*

*b) nel caso in cui l’interpretazione esatta fosse quella secondo cui la legge non consente ai punti vendita non esclusivi la vendita dei quotidiani unitamente ai periodici, **se i punti vendita non esclusivi, che vendevano entrambe le tipologie prima dell’intervenuta modifica, debbano ora modificare la loro offerta commerciale.***

Riguardo al primo quesito, il Ministero ritiene:

a) che dalla modifica non può conseguire che i soggetti legittimati all’esercizio in regime di non esclusività siano obbligati ad effettuare una scelta tra le due fattispecie di prodotti editoriali, ossia i quotidiani o i periodici;

b) che l’utilizzo della congiunzione “**o**” all’articolo 2, comma 1, lettera b), stante il contesto al quale la definizione dei punti di vendita non esclusivi è riferibile, “*sia finalizzato a garantire ai soggetti titolari di detti punti di vendita la possibilità di optare per una sola delle due tipologie di prodotti editoriali, ossia i quotidiani e i periodici, e ciò senza conseguenze sulla eventuale opzione di venderli entrambi*”.

La stessa conclusione si ricava anche dalla vigente formulazione dell’articolo 2, comma 3, del citato D.Lgs. n. 170/2001 (anch’esso oggetto di modifica ad opera del medesimo articolo 64-bis, del D.L. n. 50/2017), il quale, nell’individuare i soggetti legittimati ad esercitare l’attività in regime di non esclusività, dispone che i medesimi “*possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in regime di non esclusività ...*”, utilizzando la congiunzione “**e**” e sancendo, pertanto, la possibilità per i medesimi di vendere ambedue le tipologie (quotidiani e periodici).

Con riferimento all’ulteriore richiesta di parere, il Ministero ritiene che, anche nel caso in cui il competente Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (a cui è stato inviato una richiesta di parere) non concordi con quanto sostenuto nella presente nota, “*non può che restare ferma, per i soggetti legittimati alla vendita di entrambe le tipologie di prodotti editoriali prima dell’intervenuta modifica, **la possibilità di continuare l’attività nei medesimi termini***”, stante il principio del *tempus regit actum*.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 537007/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 170/2001 clicca qui.](#)

5.4. VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI - Chiarimenti dal Ministero dell'Interno in merito al rilascio della licenza di P.S.

Con la **risoluzione n. 45548 del 25 gennaio 2018**, il Ministero dello Sviluppo Economico porta a conoscenza il contenuto della **nota n. 27442 del 17 gennaio 2018**, con la quale il Ministero dell'Interno ha espresso il proprio avviso in merito al corretto procedimento da seguire nel caso di **attività di vendita di oggetti preziosi all'interno di esercizi commerciali già avviati**, tenuto conto di quanto stabilito in materia dal decreto legislativo n. 222 del 2016 (c.d. "**Decreto SCIA-2**").

Il Ministero dell'Interno conferma l'interpretazione resa dal Ministero dello Sviluppo Economico con la risoluzione n. 550441 del 19 febbraio 2017 secondo la quale, ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi, **occorra necessariamente il rilascio della licenza prevista dall'art. 127 T.U.L.P.S. e che, in assenza della medesima, non sia consentito l'avvio dell'attività.**

E' bene ricordare che, con specifico riguardo al regime amministrativo applicabile all'attività di commercio di oggetti preziosi, il punto 35 della Tabella A, allegata al citato decreto, prende in considerazione l'attività di commercio al dettaglio di oggetti preziosi, distinguendo tra:

- a) vendita di oggetti preziosi in esercizio di vicinato;**
- b) vendita di oggetti preziosi in media o grande struttura di vendita e**
- c) vendita di oggetti preziosi in caso di attività commerciale già avviata.**

Con riguardo alla fattispecie di **vendita di oggetti preziosi in esercizio di vicinato**, la Tabella citata indica il regime amministrativo della c.d. "**SCIA condizionata**" (o "**SCIA spuria**"), prevedendo che l'interessato presenti allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente una **Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** per l'avvio dell'esercizio di vicinato, unitamente ad un'**istanza rivolta al Questore** intesa al rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi, istanza della quale il SUAP cura la trasmissione al Questore medesimo.

L'avvio dell'attività è subordinato al rilascio della licenza di polizia e al parere positivo finale della conferenza di servizi (asincrona), convocata dal Comune, di cui il SUAP dà notizia all'interessato.

Per quanto riguarda, invece, la **vendita di oggetti preziosi in medie o grandi strutture commerciali**, la citata Tabella A, prevede **due distinti provvedimenti autorizzatori**, l'uno per l'avvio della struttura commerciale e l'altro per la vendita di oggetti preziosi.

In questo caso, entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, il SUAP convoca una conferenza di servizi allo scopo di acquisire le menzionate autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo stesso SUAP all'interessato.

L'attività non potrà essere iniziata prima del rilascio delle autorizzazioni stesse o senza che sia decorso il termine per il silenzio assenso.

Per quel che riguarda, infine, la **vendita di oggetti preziosi nell'ambito di attività commerciali già avviate** e quindi già oggetto di autorizzazione, la citata Tabella prevede **unicamente il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza.**

L'istanza volta all'ottenimento della predetta autorizzazione viene presentata al SUAP che la trasmette al Questore. E' altresì prevista la formazione del silenzio assenso in caso di decorso del termine senza che sia stato adottato il provvedimento autorizzatorio espresso.

Considerato che, in tali casi, il più delle volte non sarà necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, il SUAP non sarà tenuto alla convocazione della conferenza di servizi e si limiterà a comunicare all'interessato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione ex art. 127 TULPS da parte della Questura.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 45548/2018 clicca qui.](#)

5.5. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - Chiarimenti dal Ministero sull'utilizzo dei modelli unici standardizzati

Con la **risoluzione n. 494078 del 6 novembre 2017**, il Ministero dello Sviluppo Economico risponde ai seguenti tre quesiti:

- *se l'impresa che deve avviare nel medesimo locale due o più tipologie di attività di somministrazione deve presentare due distinte SCIA UNICA o, nel caso di zone soggette a tutela, due distinte richieste di rilascio di autorizzazione;*
- *se nel caso di attività di somministrazione svolte su più mezzi di trasporto (ad esempio due o più traghetti che svolgono servizio pubblico), debba essere presentata una SCIA UNICA per ciascun mezzo di trasporto e se la competenza della ricezione della medesima sia in capo al Comune dove ricade la residenza o sede legale dell'impresa che esercita l'attività stessa;*

- se, con l'adozione della nuova modulistica, sia possibile richiedere all'impresa di allegare alla SCIA UNICA la documentazione attestante la nomina del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 8 e 93 del TULPS per ciascun esercizio o ciascun mezzo di trasporto.

1) Per quanto riguarda il primo quesito, qualora in un medesimo locale debbano essere avviate due o più tipologie di attività di **somministrazione in zone non tutelate**, devono essere presentate **due distinte SCIA UNICA** (una SCIA per apertura e una SCIA per notifica sanitaria, la quale va compilata con un allegato della SCIA Unica che dovrà essere trasmesso dal SUAP alla ASL).

In tale caso la SCIA, come espressamente prescritto dal richiamato decreto, svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del T.U.L.P.S..

Qualora la medesima fattispecie si determini **in zone tutelate** devono essere presentate **due distinte richieste di autorizzazione** corredate della SCIA per notifica sanitaria, che deve essere presentata contestualmente all'istanza e che verrà trasmessa a cura del SUAP alla ASL. Anche in questo caso la SCIA svolge la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del T.U.L.P.S..

2) Per quanto riguarda il secondo quesito, il Ministero ritiene che **debba essere presentata, per ciascun mezzo di trasporto utilizzato, una SCIA UNICA corredata della relativa notifica di registrazione sanitaria**, stante la necessità, con quest'ultimo adempimento amministrativo, di far pervenire all'opportuna autorità sanitaria competente informazioni aggiornate perché la stessa possa effettuare in modo efficace i controlli ufficiali di propria competenza ed impartire all'occorrenza le necessarie prescrizioni con riferimento ad ogni singolo mezzo di trasporto.

Per quanto riguarda la competenza, nel caso di somministrazione di alimenti e bevande sui mezzi di trasporto pubblico, il titolo legittimante all'esercizio è competenza del **Sindaco del Comune nel quale l'impresa che esercita l'attività di somministrazione ha sede legale**, ovvero, ove trattasi di persona fisica, ove questi ha la residenza. Tale titolo ha validità su tutto il territorio nazionale.

Nel caso in cui la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata quale prestazione non compresa nel trasporto, **direttamente dal vettore**, il rilascio del titolo deve essere richiesto dalla compagnia di trasporto marittimo, mentre, nel caso in cui sia **appaltata ad altro soggetto appositamente incaricato dalle compagnie di trasporto marittimo**, è quest'ultimo a dover risultare legittimato all'esercizio.

Nel caso, infine, di attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte sui mezzi di trasporto pubblico **è richiesto il solo possesso dei requisiti morali** di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 59/2010, trattandosi di spazi nei quali l'accesso non è consentito liberamente, **non rendendosi pertanto più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali** elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6, del citato articolo 71.

3) Per quanto riguarda il terzo quesito riguardante la possibilità di allegare alla nuova modulistica, nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande, la documentazione attestante la **nomina di un rappresentante legale per ciascun esercizio o mezzo di trasporto**, ai sensi degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S., il Ministero ricorda, anzitutto, che il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o il rappresentante, solo ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S., sono obbligati alla **effettiva gestione dell'esercizio**, dovendo assicurare una costante presenza nell'ambito della sede. Il soggetto **preposto all'attività commerciale**, qualora diverso rispetto al rappresentante legale ai sensi del TULPS, può invece non essere sempre presente all'interno dell'esercizio commerciale. Di conseguenza, un **soggetto titolare di un'attività**, che sia intestatario di più autorizzazioni relative a diversi esercizi di somministrazione, qualora sia sprovvisto dei requisiti professionali ai sensi dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010, **può nominare un preposto anche per più esercizi commerciali**, mentre è obbligato alla **nomina di un rappresentante legale diverso per ciascun esercizio**, ai sensi degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S..

Inoltre, il **rappresentante legale**, la cui funzione è correlata e dettagliatamente disciplinata dalle norme del T.U.L.P.S., **non è tenuto ad essere in possesso dei requisiti morali richiesti dalla legislazione commerciale** (art. 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010), considerato che questi ultimi sono espressamente richiesti in capo al soggetto titolare dell'attività, nonché del preposto all'attività qualora ci si avvalga della figura del medesimo.

E' tenuto, invece, ad essere in possesso dei **requisiti richiesti dall'articolo 8 del Regio Decreto n. 773 del 1931**, che non sono altro che quelli prescritti dal medesimo Regio Decreto agli articoli 11, 92 e 131 per il rilascio delle autorizzazioni di polizia.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 494078/2017 clicca qui.](#)

5.6. TERZO SETTORE - Dal Ministero chiarimenti sulle strutture e autorizzazioni per manifestazioni temporanee pubbliche

Con la **risoluzione n. 398528 del 26 settembre 2017**, il Ministero dello Sviluppo Economico reca chiarimenti in merito al comma 2 dell'articolo 70 (rubricato *Strutture e autorizzazioni temporanee per*

manifestazioni pubbliche), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. “**Codice del Terzo settore**”), nel quale si prevede che “*Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, **previa segnalazione certificata di inizio di attività e comunicazione**, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, **in deroga al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**”.*

Nel quesito si chiede se la **deroga** disposta dalla norma in questione sia applicabile solo alla casistica della somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee o se torni anche ed ancora applicabile alla somministrazione svolta nei confronti di una cerchia determinata di persone e quindi anche dai circoli privati.

Il Ministero chiarisce, innanzitutto, che **la disposizione in questione va applicata ai soggetti espressamente richiamati nella medesima**, ossia a tutti quegli enti che vengono elencati all’art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e precisamente: *le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.*

Tuttavia, detta previsione - precisa poi il Ministero - “**non può comportare conseguenze sulle restanti modalità di esercizio dell’attività di somministrazione**”. Ciò significa che:

1) resta fermo quanto sancito dall’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010, a seguito dell’avvenuta modifica di quest’ultimo apportata dall’articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, ossia la **soppressione dell’obbligo del possesso dei requisiti professionali**:

a) *sia nel caso di attività di **somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati**,*

b) *che nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, **effettuate non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti**, ossia in spazi nei quali l’accesso non è consentito liberamente.*

2) Il generico richiamo all’articolo 71, fatto dall’art. 70, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, comporta la **non assoggettabilità anche ai requisiti di onorabilità** di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 71, contrariamente a quanto previsto, indistintamente per tutte le tipologie di associazioni e circoli, per tutti coloro che intendano esercitare l’attività di vendita e di somministrazione, senza fare alcuna distinzione tra le attività rivolte al pubblico e quelle riservate a determinate categorie di soggetti (Nota n. 152888 del 5 luglio 2012).

Ricordiamo, per completezza di informazione, che rimane l’obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali **solo nel caso di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari**, con conseguente soppressione di tale obbligo nel caso di commercio all’ingrosso.

Ai fini dell’avvio dell’attività di vendita nel settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande, è inoltre prevista la possibilità che il requisito professionale richiesto possa essere posseduto dal **soggetto preposto**, in alternativa al titolare (nel caso di impresa individuale) o dal **rappresentante legale** (nel caso di società).

E’ bene, infine, ricordare che l’eliminazione dell’obbligo del possesso del requisito professionale per il soggetto titolare delle attività per le quali vige tale semplificazione “*non esime tale soggetto*” – come scrive il Ministero al punto 2.1.1 della circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012 – “*dalla necessità di **rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria**, sia in relazione ai **luoghi** e agli **ambiti spaziali utilizzati**, che alle **risorse umane impiegate**, né impedisce ai soggetti cui eventualmente spetta regolare l’accesso delle persone nei relativi spazi e concedere l’uso degli stessi al predetto soggetto titolare, di individuare nell’ambito dei relativi rapporti di diritto privato le modalità più idonee per garantire la massima tutela e qualità dei servizi ai propri associati, ospiti o utenti*”.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 398528/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Legge n. 117/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3656/C/2012 clicca qui.](#)

5.7. CONSUMO SUL POSTO NEL SETTORE ALIMENTARE - Chiarimenti dal Ministero nel caso di imprenditori artigiani e di imprenditori agricoli

Con due recenti risoluzioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito al consumo sul posto nei locali di produzione da parte di imprenditori artigiani operanti nel settore alimentare e da parte di imprenditori agricoli, con specifico riferimento alle modalità e agli ambiti spaziali nei quali l'attività può essere svolta.

1) Con la risoluzione n. 381002 del 20 settembre 2017 reca chiarimenti in merito all'attività dell'imprenditore artigiano nel settore alimentare, e in particolare in materia di **consumo sul posto nei locali di produzione**.

Il Ministero ricorda che l'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla **vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia** non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell'azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.

L'articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai **titolari di impianti di panificazione** con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato.

Infine, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche agli **imprenditori agricoli** è consentito effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, **utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo**, *"con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario"*.

Le predette fattispecie di consumo sul posto, peraltro, **non possono essere automaticamente estese alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori**, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via (salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato) in quanto non previste dalla disciplina normativa nazionale di riferimento.

In conseguenza di quanto sopra, ad avviso del Ministero, **gli artigiani**, con ovviamente la sola eccezione dei panificatori espressamente indicati al citato articolo 4, comma 2-bis del D.L. n. 223/2006, **operanti nel settore della trasformazione di prodotti di generi alimentari**, possono vendere nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti i beni di propria produzione, ma **non sono legittimati, ai sensi della disciplina vigente, a consentirne il consumo sul posto**.

2) Con la risoluzione n. 380940 del 20 settembre 2017 Il Ministero dello Sviluppo Economico divulga il contenuto della nota n. 60721 del 10 agosto 2017, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, dell'art. 4, del decreto legislativo n. 228 del 2001 e, nello specifico, alla modalità e agli ambiti spaziali nei quali l'attività di **consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli** possa essere svolta.

Ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, agli **imprenditori agricoli** è consentito effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, **utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo**, *"con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario"*.

Dalla normativa appena citata si ricava che la **vendita diretta** ed il conseguente **consumo immediato**:

- a) possono avvenire **all'interno di locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo** e da questi destinati all'esercizio della vendita diretta ancorché gli stessi siano diversi o ubicati lontano dai fondi rustici strettamente destinati alla produzione di base e
- b) possono esercitarsi **su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica e senza cambio della destinazione d'uso degli stessi**.

Inoltre, i locali impiegati per questo tipo di vendita **non devono essere necessariamente ubicati sui fondi rustici di pertinenza aziendale** in quanto la vendita può essere esercitata dall'imprenditore agricolo anche su aree private "esterne" che siano nella sua disponibilità.

Naturalmente l'imprenditore agricolo deve essere in possesso di tutti i requisiti prescritti.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 381002/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 380940/2017 clicca qui.](#)

6. COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) - Comunicazione di immissione sul mercato di pitture vernici e prodotti per le carrozzerie entro il 1° marzo

Scade il 1° marzo 2018 il termine utile per la presentazione della comunicazione di immissione sul mercato di **pitture, vernici e prodotti per carrozzeria**, relativa all'anno 2017.

Ricordiamo che il D. Lgs. 27 marzo 2006, n. 161, come successivamente modificato dal D. Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33, obbliga i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'**Allegato I (1. Pitture e vernici; 2. Prodotti per carrozzeria)**, a trasmettere, per il tramite delle Camere di Commercio, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, **entro il 1° marzo di ogni anno**, i dati e le informazioni previsti all'**Allegato III-bis**, riferiti all'anno precedente e relativi alla tipologia ed alla quantità dei prodotti immessi sul mercato.

I **Composti Organici Volatili (COV)** o VOC (dall'inglese "*Volatile Organic Compounds*") includono vari gruppi di sostanze chimiche con comportamenti fisici e chimici diversi. Molto utilizzati nella composizione dei più disparati prodotti industriali, i COV sono presenti in numerosi materiali da costruzione e per finitura, dai quali vengono successivamente rilasciati per lenta emissione.

Tra gli impianti interessati a tali emissioni ci sono, ad esempio: **verniciatura in continuo di metalli, pulitura a secco, vari procedimenti di stampa, rivestimenti con film continui, fabbricazione di calzature, impregnazione e stratificazione del legno, fabbricazione di prodotti farmaceutici, finitura degli autoveicoli.**

In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. o), del citato D.Lgs. n. 161/2006, per "**immissione sul mercato**" si intende "*qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali [o gli utenti] e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario*".

Ricordiamo che, fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011), rientrava nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per "*gli utenti*" o consumatori finali.

A seguito delle modificazioni apportate al citato art. 2, comma 1, lett. o, del D. Lgs. 161/2006 dall'art. 40, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, **i soggetti che vendono prodotti ai consumatori finali non devono più presentare la dichiarazione C.O.V.**

La dichiarazione di immissione sul mercato deve essere effettuata **utilizzando l'apposito modello cartaceo**, messo a disposizione dalle Camere di Commercio, dal Ministero dell'Ambiente, da Unioncamere e da Ecocerved. La stessa **non è soggetta ad imposta di bollo né al pagamento di diritti di segreteria.**

La comunicazione dovrà essere spedita, in busta chiusa, **esclusivamente a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento** al seguente indirizzo:

RACCOLTA DATI D.Lgs 161/2006 - CAMERE DI COMMERCIO

c/o ECOCERVED Scarl

Casella Postale 843

35122 - PADOVA CENTRO (PD)

Ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un'unica sede legale.

Ulteriori informazioni, modulistica ed istruzioni per la compilazione sono disponibili nei siti Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Unioncamere e di Ecocerved.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare tutta la modulistica necessaria clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito Ecocerved clicca qui.](#)

7. SOCIETA' DI CAPITALI - Entro il 16 marzo va pagata la tassa forfettaria annuale per le scritture contabili

Entro il prossimo **16 marzo 2018** deve essere pagata la **tassa forfettaria annuale** per la numerazione di libri e registri tenuti dalle sole società di capitali (Spa, Sapa e Srl), società consortili a responsabilità limitata, sedi secondarie di società estere, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali (art. 23, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

L'importo dovuto prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine, e ammonta a **309,87 euro** se, alla data del 1° gennaio 2017, l'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non è superiore a 516.456,90 euro.

Tale importo è elevato a **516,46 euro** se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio 2017, l'importo di 516.456,90 euro.

Il versamento va effettuato utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità telematica, con indicazione, nella sezione "Erario", del **codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali**, dell'importo e dell'anno per il quale viene eseguito il pagamento (2018).

Per l'importo dovuto, è possibile far **ricorso alla compensazione** con eventuali crediti vantati di altre imposte e contributi.

L'**omesso versamento della tassa annuale** è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,00 euro.

Si ricorda che per le **società di nuova costituzione** il pagamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (su cui vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di **C/C Postale n. 6007**, intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alla vidimazione dei registri contabili clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dei libri, registri, scritture e documenti contabili clicca qui.](#)

8. PICCOLA E MEDIA IMPRESA (PMI) - Dalla Commissione europea una nuova consultazione pubblica per rivederne la definizione del 2003 - Contributi da inviare entro il 5 marzo 2018

La Commissione Europea ha lanciato una **nuova consultazione per valutare la validità della vigente raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003** in merito al concetto di individuazione e definizione di PMI e valutare la possibilità di eventuali aggiornamenti, modifiche o revisioni.

L'**obiettivo della consultazione** è garantire che tale definizione continui a essere adeguata e consegua i suoi obiettivi nell'attuale congiuntura economica. In particolare la "raccomandazione" mira a:

- *creare parità di condizioni ed evitare la distorsione della concorrenza tra imprese;*
- *garantire un trattamento equo a tutte le PMI;*
- *migliorare la coerenza e l'efficacia delle politiche sulle PMI.*

Attraverso la compilazione del questionario le imprese potranno fornire il proprio contributo in merito alla adeguatezza dell'attuale definizione di PMI o alla necessità di apportarvi delle modifiche.

Allo scopo è stata predisposta una **guida dell'utente**, la quale include il testo completo della raccomandazione e gli orientamenti, nonché esempi di applicazione pratica della definizione di PMI dell'UE.

Le informazioni raccolte con i questionari saranno trasmesse **in forma anonima**.

Il questionario va inviato entro il 5 marzo 2018.

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione 2003/361/CE e della Guida dell'utente clicca qui.](#)

9. MODEM E ROUTER LIBERI - AGCOM ha avviato una consultazione pubblica

È giusto che i provider internet impongano il loro modem ai clienti?

Con questa domanda in mente l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con la **delibera 35/18/CONS del 30 gennaio 2018**, ha avviato – **a decorrere dal 6 febbraio 2018** - una consultazione pubblica invitando tutte le parti interessate a inviare commenti, osservazioni e proposte con riferimento al diritto degli utenti finali di utilizzare modem router di loro scelta e al divieto dei fornitori di servizi di accesso a Internet di stipulare accordi con gli utenti finali e/o adottare pratiche commerciali che limitino l'esercizio di tale diritto.

L'idea è di **regolamentare il mercato dei modem e dei router**, in modo da porre i consumatori nelle condizioni di poter scegliere "liberamente e consapevolmente" secondo i principi della neutralità della rete.

La consultazione pubblica è volta ad acquisire commenti, elementi di informazione e documentazione concernenti le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2015/2120, articolo 3, commi 1 e 2.

Tali commi, con specifico riferimento al servizio di accesso a Internet, si riferiscono, rispettivamente, al **diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta** e al **divieto dei fornitori di servizi di accesso a Internet di stipulare accordi con gli utenti finali** e/o adottare pratiche commerciali che limitino l'esercizio di tale diritto.

Entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera, consumatori, operatori di telecomunicazioni, installatori, produttori di dispositivi per il networking, distributori e altri soggetti interessati hanno la facoltà di trasmettere ad AGCOM le loro osservazioni tramite PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it

E' accettato l'invio anche all'indirizzo di posta "normale" dss.regolamentazione@agcom.it indicando come oggetto la denominazione del rispondente seguita dalla dicitura "Consultazione pubblica concernente possibili misure per la libera scelta di apparecchiature terminali".

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera 35/18/CONS e dei suoi due allegati \(A e B\) clicca qui.](#)



10. NUMERO UNICO EMERGENZE (NUE) - Celebrata la giornata europea del 112 - Italia in ritardo anche se attivo in molte Regioni

L'11 febbraio di ogni anno è la data individuata come "One one two day", la giornata europea dedicata al **NUE - Numero Unico dell'Emergenza 112**. In questa data molte città europee organizzano iniziative per favorire la visibilità dell'112, come indicato dalla stessa normativa europea.

Ricordiamo che il **Numero Unico Europeo 112** è stato introdotto nel 1991 (con direttiva 91/396/CEE), per mettere a disposizione dei cittadini un **numero di emergenza unico per tutti gli Stati membri**, anche se la sua adozione era già stata raccomandata dalla Conferenza Europea delle Poste e Telecomunicazioni (CEPT), sin dal 1976.

Il 112 è andato così ad aggiungersi ai numeri di emergenza nazionali.

Dal **1998** la normativa europea impone agli Stati membri di **garantire che tutti gli utenti di telefonia fissa e mobile possano chiamare gratuitamente il 112**.

Dal **2003**, inoltre, gli operatori di telecomunicazioni devono fornire ai servizi di emergenza **informazioni sulla localizzazione del chiamante** per consentire loro di rintracciare rapidamente le vittime di incidenti.

Gli Stati membri hanno inoltre il compito di sensibilizzare i cittadini sull'uso del 112.

Nel **2004**, l'Unione europea ha deciso che, **entro il 2008, il NUE 112 sarebbe dovuto essere esteso a tutti i Paesi membri**.

Alcuni Stati membri (Danimarca, Estonia, Finlandia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Svezia) hanno adottato il 112 come numero unico di emergenza, mentre negli altri Stati membri il 112 funziona in parallelo con i numeri di emergenza nazionali. L'Italia non si è adeguata nei tempi previsti e per questo motivo è stata sanzionata dall'Unione europea.

Il 112 è inoltre in uso in alcuni paesi non membri dell'Unione Europea (come la **Svizzera** e il **Sudafrica**) ed è disponibile in tutto il mondo sulle reti di telefonia mobile (GSM).

Nel nostro Paese la sperimentazione sul NUE 112 è **partita nel 2009 ed è in corso di estensione in tutta Italia**: oggi già in molte città italiane viene adottato il numero unico, anche se, al momento **restano attivi i numeri di emergenza nazionali**: il **113** della Polizia di Stato, il **115** dei Vigili del Fuoco, il **118** per il Soccorso sanitario.

Nel nostro Paese, l'attivazione del Numero Unico è partita in **Lombardia** e nel **Lazio** (per le zone con prefisso 06).

In **Piemonte** il numero unico 112 è attivo da un anno e consente, con la geolocalizzazione, di mettere in contatto i cittadini con gli operatori o con le forze dell'ordine, a seconda della tipologia di chiamata. La chiamata al 112 è suddivisa in 3 fasi: localizzazione e corretto inoltro, intervista approfondita con chi chiama e arrivo del soccorso appropriato.

In **Friuli Venezia Giulia** numerosi cittadini hanno preso parte e visitato il centro operativo della Protezione civile di Palmanova all' "Open Day 112" in occasione della Giornata europea del 112.

Porte aperte ai servizi del 112 anche in **Valle d'Aosta**.

Per il sistema unico di emergenza hanno il numero unico **Lombardia, Lazio, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia Orientale**, con sperimentazioni in corso in alcune città delle regioni 'mancanti', mentre nei prossimi mesi verrà attivato in **Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana**.

In Italia, al momento, **restano attivi i numeri di emergenza nazionali**: il **112** dei Carabinieri, il **113** della Polizia di Stato, il **115** dei Vigili del Fuoco, il **118** per il Soccorso sanitario.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per sapere come funziona il servizio visita su Youtube il canale "All About 112" cliccando qui.](#)

Notizie in breve

1) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2017, il **Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231** recante la **disciplina sanzionatoria** per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla **fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori** e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi di quanto già disposto dalla Legge di delegazione europea 2015.

Le nuove norme **entreranno in vigore il 9 maggio 2018** (90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale); fino a quella data resteranno in vigore le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Con il **decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2018 e in vigore dal 24 febbraio 2018, il Governo, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lett. f) della legge n. 124/2015, ha introdotto disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 169 del 2016 che aveva ampiamente modificato la legge n. 84 del 1994 istituendo, in sostituzione delle vecchie Autorità portuali le nuove Autorità di sistema portuale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la **circolare direttoriale 9 febbraio 2018, n. 59990**, che interviene sulla disciplina del **credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo**, fornendo ulteriori istruzioni sui criteri di individuazione delle attività ammissibili al beneficio nello specifico settore del software. In considerazione, infatti, delle numerose richieste pervenute in argomento, il Ministero ha ritenuto opportuno fornire una serie di chiarimenti di carattere generale al fine di consentire alle imprese interessate di procedere alla verifica dei requisiti di ammissibilità all'incentivo.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

4) Sono stati pubblicati, sul sito del Dipartimento delle Finanze, i **dati relativi all'Osservatorio sulle partite IVA aggiornati al mese di dicembre 2017 ed i dati complessivi annuali per il 2017**.

Nel mese di **dicembre 2017** sono state aperte **24.450 nuove partite IVA** e in confronto al corrispondente mese dell'anno 2016 si registra una flessione del 5,7%.

La **distribuzione per natura giuridica** mostra che il 54% delle partite IVA è stato aperto da persone fisiche, il 37,1% da società di capitali, il 7,6% da società di persone; la quota dei "non residenti" e "altre forme giuridiche" rappresenta complessivamente l'1,3% del totale degli avviamenti.

Riguardo alla **ripartizione territoriale**, circa il 45% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 22,2% al Centro e il 32,6% al Sud e Isole.

In base alla **classificazione per settore produttivo** il commercio, malgrado un vistoso calo, continua a registrare il maggior numero di avviamenti di partite Iva (il 23,7% del totale), seguito dai settori dell'agricoltura (13,1%) e dell'alloggio e ristorazione (10,3%).

Relativamente alle **persone fisiche** il 63,4% delle nuove partite IVA è riferito a soggetti di sesso maschile. Il 42% delle nuove partite IVA è stato avviato da giovani fino a 35 anni e il 34,3% da soggetti nella classe 36-50 anni.

Il 19,7% di coloro che a dicembre 2017 hanno aperto una partita IVA risulta nato all'estero.

I soggetti che hanno aderito al regime forfetario risultano 4.421, pari al 18% del totale delle nuove aperture, con una flessione del 7% in confronto al mese di dicembre 2016.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

5) E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il **Decreto n. 14 del 6 febbraio 2018** con il quale è stato costituito il tavolo **tecnico per lo sviluppo ed il coordinamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP)**.

La costituzione è avvenuta ai sensi dell'art. 5 del Decreto 25 maggio 2016, n. 183, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

I componenti del tavolo tecnico resteranno in carica **per tre anni**.

Il tavolo ha l'obiettivo di fornire dati per indirizzare, organizzare, stabilire e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per orientare le attività di vigilanza, mediante l'uso integrato dei dati al momento disponibili nei sistemi informativi dei vari enti, l'integrazione degli archivi e la creazione di banche dati unificate.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la **circolare direttoriale 14 febbraio 2018, n. 102159**, che introduce alcune modifiche e integrazioni alla circolare ministeriale 10 dicembre 2014, n. 68032 recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni finalizzate a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

7) E' stato definito un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle Finanze e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) per il **riconoscimento dell'equipollenza della formazione assoluta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** ai fini dell'adempimento dell'**obbligo formativo dei revisori legali**.

Nel documento sono definite le **modalità operative** attraverso le quali il CNDCEC procederà all'accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento dell'equipollenza e le modalità con le quali gli Ordini trasmetteranno annualmente al Ministero i dati relativi all'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del protocollo d'intesa clicca qui.](#)

8) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **nota n. 32 del 15 febbraio 2018**, ha reso noto che i professionisti iscritti all'Albo degli **Avvocati** o a quello dei **Dottori commercialisti ed esperti contabili** che svolgono, per conto dei datori di lavoro, tutti gli **adempimenti in materia di lavoro**, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, sono tenuti a darne **comunicazione agli Ispettorati del lavoro** competenti attraverso una nuova procedura.

E' stata infatti predisposta un'apposita **modulistica informatizzata** utile alla creazione di una banca dati che raccoglierà tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell'art. 1 della legge professionale n. 12/1979.

La comunicazione potrà essere trasmessa a partire dal prossimo 1° marzo 2018.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della nota 32/2018 clicca qui.](#)

9) Dopo due anni di Tessera professionale europea in Italia sono state **450 le richieste accolte** su oltre mille domande presentate dai professionisti. La nuova procedura elettronica introdotta dall'Unione europea per facilitare la mobilità dei lavoratori europei registra una nuova tappa tra elementi positivi e aspetti da perfezionare, come è ovvio per un sistema sperimentale appena introdotto..

Intanto però, dai **dati elaborati dal Dipartimento per le Politiche Europee relativi al 2017**, si registra un leggero calo di richieste in entrata e in uscita dal nostro Paese ma un sensibile aumento delle tessere rilasciate, con le guide alpine a segnare i numeri più rilevanti. **Su un totale di 515 richieste pervenute, l'Italia ha rilasciato lo scorso anno 298 tessere.**

I dati riguardano sia i professionisti europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani che intendono esercitare in un altro Paese europeo.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

10) Si chiama **Red Button**, è il nuovo servizio on line offerto dalla Polizia postale su <http://www.commissariatodips.it/> attraverso il quale è possibile **segnalare contenuti che sembrano fake news, o notizie false.**

L'attivazione del servizio apre un canale diretto tra segnalante e Polizia che, attraverso un team dedicato di esperti del **Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche** (CNAIPIC) svolge in tempo reale un'analisi del contenuto segnalato usando tecniche e software specifici.

Per segnalare una notizia che si presume "fake" trovata on line o nelle reti social basta andare sull'apposito portale, raggiungibile anche dalla home page del sito della Polizia di Stato, e cliccare sul bottone "**Segnala on line Fake news**", il red button: si apre così una maschera per la compilazione dei campi con le informazioni necessarie.

A seconda dell'esito delle verifiche sulla segnalazione la Polizia contatterà il gestore della piattaforma on line per l'eventuale oscuramento del contenuto, smentendo ufficialmente la notizia o il contenuto verificati come "fake" tramite il sito web e i canali social istituzionali, e inviando gli atti all'autorità giudiziaria nel caso emergano aspetti di rilevanza penale.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per segnalare una fake news clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... E' STATO ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO PER IL DIGITALE ?

Finalmente, **cittadini e imprese, potranno**, in pochi click, o, meglio ancora, con pochi tap sullo schermo di *smartphone* e *tablet*, **segnalare all'ufficio del "difensore civico digitale" gli ostacoli che incontrano nell'esercizio dei loro diritti di cittadinanza digitale e/o gli inadempimenti di amministrazioni e concessionari di pubblici servizi**, chiedendo che il difensore civico, verifichi, valuti e, qualora la contestazione risulti fondata, intervenga per convincere l'amministrazione o il concessionario del servizio pubblico a rispettare i suoi doveri digitali.

Chiunque potrà presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), **segnalazioni relative a presunte violazioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione** da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei gestori di servizi pubblici e delle società a controllo pubblico.

Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, inviterà il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

Le decisioni del difensore civico verranno pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale.

Tutto questo lo prevede il nuovo testo del **comma 1-quater dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD)**, come da ultimo modificato dal comma 1, lett. c) dell'art. 17 del D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, **entrato in vigore il 27 gennaio 2018**.

Cittadini e imprese si trasformeranno così in **sentinelle di cittadinanza digitale** e, dal basso, segnaleranno ciò che non funziona perché il difensore civico possa, al posto loro, farsi carico di dar forma e sostanza ai diritti dimenticati, violati o ignorati.

Questa figura, prevista in precedenza presso ogni amministrazione, assume oggi la funzione di **difensore unico a livello nazionale** per dirimere i dissidi fra cittadini e amministrazioni pubbliche in materia di digitale, e rendere così effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Per la prima volta dal 2005 (data del varo del CAD), esisterà una figura, un ufficio, un soggetto - **terzo, imparziale, competente e autonomo per legge** - al quale cittadini e imprese potranno rivolgersi, in maniera agile, semplice e immediata, senza formalità e senza intermediari professionali né carte da bollo per segnalare Amministrazioni e concessionari di pubblici servizi che, a dispetto delle regole del Codice, resistono ostinatamente alla trasformazione digitale e ostacolano il Paese lungo la strada del futuro.

Innanzitutto il difensore civico digitale, che il correttivo del Codice dell'amministrazione digitale istituisce presso l'Agenzia per l'Italia digitale, dovrà fare **attività di educazione civica digitale**: raccontare a cittadini e imprese, al di là di norme e precetti scritti, quali sono i loro diritti di cittadinanza digitale e come li si esercita.

LINK:

[Se vuoi accedere al sito dell'Agenzia per l'Italia digitale e inviare una segnalazione al difensore civico per il digitale clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 12 AL 20 FEBBRAIO 2018)

1) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 19 dicembre 2017: Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d'Italia. (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 233: Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'Interno - Decreto 9 febbraio 2018: Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2018: Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive. (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 13 febbraio 2018: Modalita' di attuazione delle disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali. (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 6 febbraio 2018: Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 18378 del 9 agosto 2012. (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) CONSOB – Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018: Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari. (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2018 – Suppl. Ord. n. 7).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

8) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 17 gennaio 2018: Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».. (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 – Suppl. Ord. n. 8).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Quando ti rialzi
i tuoi amici sapranno chi sei.
Quando cadi
saprai chi sono i tuoi amici.
(Kristiano Loshi)